

N. 36120/2022 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente

Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice

Dott.ssa Laura Centofanti - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 36120 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 3 luglio 2025

TRA

(C.F.), residente in Roma Via Sergio Forti n. 22,
rappresentata e difesa dagli Avv. Fiammetta Fiammeri e Silvia De Marzi ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Germanico n. 12;

- opponente

E

(P.IVA. n. , in nome e per conto di con sede in
Roma (RM) Via Piemonte n. 38 (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

Roma), rappresentata e difesa dall'avv. Davide Pirrottina, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi n.72;

- opposta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 3 luglio 2025, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, che aveva agito nei suoi confronti in nome e per conto di , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3883/2022, emesso dal Tribunale in data 10 marzo 2022, per sentir: *“Previa sospensione ex art. 649 c.p.c., dichiarare nullo e/o inefficace e per ciò stesso revocare il decreto ingiuntivo ... perché infondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto per i motivi meglio esposti in narrativa. In particolare: 1. accertare e dichiarare comunque la nullità delle clausole sub 2, 6, 8 della fideiussione datata contenute nella fideiussione data 16/4/2008 per violazione della normativa Antitrust di cui all'art. 2, l. 287/1990, per i motivi meglio espressi in narrativa: 2. conseguentemente dichiarare la decadenza/inefficacia della garanzia fideiussoria nei confronti della banca e dei suoi aventi causa per non avere azionato il preteso credito nei confronti del debitore principale nel termine di cui all'art. 1957 c.c.”.*

Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notifica del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di , quale rappresentante di , della somma di euro 175.355,54, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 6787, intrattenuto dalla società con la Banca Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Toscana), in forza della fideiussione omnibus prestata da parte sua in favore della Banca, nell'interesse della debitrice principale.

L'opponente eccepiva la nullità della fideiussione stipulata il 16 aprile 2008, per violazione della normativa antitrust o quanto meno delle clausole previste agli artt. 2, 6 e 8 di essa conformi a quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI e sottoposto al vaglio della Banca D'Italia sul quale quest'ultima si era pronunciata con provvedimento n. 55 del 2005; eccepiva, altresì, in conseguenza della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., la decadenza della banca dal diritto di agire nei suoi confronti.

Si doleva, infine, della mancanza di prova di fondatezza della sua pretesa creditoria, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, ex art. 649 c.p.c.

Si costituiva in giudizio la _____ tramite la mandataria _____ contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e sottolineando che l'opponente, come anche la debitrice principale, avessero riconosciuto il proprio debito nei suoi confronti.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: *a) in via preliminare rigettare l'avversa istanza di sospensione per i motivi tutti esposti in narrativa; b) nel merito, respingere in ogni caso e comunque l'opposizione de qua e le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto e non provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo*".

Con ordinanza dell'11 dicembre 2023, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3 luglio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi.

L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ritiene il Collegio assorbente di ogni altro motivo di opposizione proposto dalla parte opponente la circostanza che il contratto di fideiussione omnibus per cui è causa sia affetto da nullità parziale, con specifico riferimento alle clausole individuate ai punti 2, 6 e 8, e che la ricorrente sia decaduta dal diritto di agire nei confronti della garante, avendo proposto la domanda oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c.

L'opponente ha infatti eccepito la conformità del contenuto della fideiussione da lei prestata al modello predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, chiedendo che fosse conseguentemente accertata la nullità delle singole clausole individuate nel provvedimento dell'Autorità di vigilanza. Con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge *"Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"*; all'art. 6, che recita *"Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti*

alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato"; all'art. 8, che prevede "Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".

L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicate dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante - e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante "a prima richiesta", in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio

dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.

La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali "ad ogni effetto" implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata; che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa "a monte" e contratto "a valle" fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti "funzionale" a produrre un effetto anticoncorrenziale; che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto "a valle" (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa. Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto "nesso funzionale" tra l'intesa "a monte" ed il contratto "a valle", emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'Autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto "a monte" fosse veicolata nell'atto "a valle" per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione

delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di "conservazione" del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo determinato la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.

Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Accertata, pertanto, la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussorio sottoscritto dall'inginta a quelle contenute nello schema predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, in accoglimento della domanda dell'opponente deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dalla medesima in data 16 aprile 2008 in favore della

Osserva inoltre il Collegio che la circostanza che la garanzia fosse stata rilasciata a distanza di tempo dal compimento dei riferiti accertamenti da parte della Banca d'Italia, non consenta di escludere che l'utilizzo da parte della Banca del medesimo schema frutto dell'intesa illecita a suo tempo raggiunta fosse stato comunque attuativo di essa.

L'opponente ha poi tempestivamente eccepito la decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti, avendo promosso l'azione oltre il termine previsto dall'art. 1957 c.c., posta l'applicabilità di quest'ultimo, attesa la declaratoria di nullità della clausola derogatoria.

In particolare, risulta che dopo essersi limitata all'invio di una missiva, in data 15 dicembre 2016 (all. 11 fasc. monitorio), l'attrice abbia chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo solo nel 2022, dunque ben oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c.

Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ragione della soccombenza, si dispone, infine, la condanna della parte opposta al pagamento

delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 379,50, per spese vive e nella misura di euro 14.103 (di cui euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva, euro 5.670, per la fase istruttoria ed euro 4.253 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando,

- accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della domanda formulata dall'opponente, dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente in favore della _____ in data 16 aprile 2008, limitatamente alle clausole distinte nel contratto ai numeri 2, 6 e 8;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore dell'opponente nella misura di euro 379,50 per spese vive e nella misura di euro 14.103 per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Giudice
Laura Centofanti

Il Presidente
Giuseppe Di Salvo